



18.11.2022

PARERE

della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip)
(COM(2022)0046 – C9-0039/2022 – 2022/0032(COD))

Relatore per parere: Karlo Ressler

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La catena del valore dei semiconduttori a livello mondiale è altamente complessa e interdipendente. I recenti eventi, tra cui la pandemia di COVID-19 e l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, hanno chiaramente messo in luce la sua fragilità. Attualmente gli attori europei sono forti nel campo della ricerca e dello sviluppo, ma faticano a tradurre i risultati ottenuti nella produzione industriale. Con la proposta di normativa sui semiconduttori e l'iniziativa "Chip per l'Europa" in generale, la Commissione mira a realizzare un ecosistema europeo dei semiconduttori all'avanguardia, compresa la produzione, "dal laboratorio alla fabbricazione".

La normativa sui chip include diverse componenti e la sua dimensione di bilancio è fondamentale per il suo successo. La Commissione propone un'architettura di bilancio in base alla quale l'iniziativa non disporrà di una propria dotazione finanziaria distinta, bensì sarà sostenuta da 1,65 miliardi di EUR da Orizzonte Europa e 1,65 miliardi di EUR dal programma Europa digitale (DEP) attraverso il nuovo obiettivo specifico 6. I contributi di Orizzonte Europa e del programma Europa digitale saranno gestiti principalmente nell'ambito dell'impresa comune per i chip (impresa comune "Chip"), vale a dire l'ex impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" ridenominata e ampliata.

Per quanto riguarda il contributo di 1,65 miliardi di EUR nell'ambito di Orizzonte Europa, la Commissione propone di destinare 500 milioni di EUR alla linea dell'impresa comune per i chip e 300 milioni di EUR alla linea del Consiglio europeo per l'innovazione. Inoltre, un totale di 850 milioni di EUR sarebbe riassegnato all'impresa comune per i chip dai poli tematici "Sicurezza civile per la società", "Digitale, industria e spazio" e "Clima, energia e mobilità".

Per quanto riguarda l'importo di 1,65 miliardi di EUR nell'ambito del programma Europa digitale, 600 milioni di EUR sarebbero riassegnati dai cinque obiettivi specifici esistenti del programma. 400 milioni di EUR sarebbero riassegnati dal polo tematico 4 di Orizzonte Europa: al fine di compensare tale riduzione, la Commissione propone tuttavia di rendere nuovamente disponibile un importo equivalente di fondi disimpegnati a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario. 400 milioni di EUR sarebbero riassegnati dal meccanismo per collegare l'Europa (MCE), di cui 150 milioni di EUR dal MCE-Digitale e 250 milioni di EUR dal MCE-Trasporti. Infine, 250 milioni di EUR proverrebbero dal margine non assegnato della rubrica 1 del QFP. La riduzione delle dotazioni finanziarie di Orizzonte Europa e MCE sarebbe trattata rispettando la variazione del 15 % stabilita dall'AlI di bilancio.

Il relatore sostiene pienamente l'ambiziosa proposta di normativa sui chip volta a rendere l'UE un leader nel settore dei semiconduttori. Ritiene tuttavia che una proposta così ambiziosa dovrebbe comportare un'architettura di bilancio altrettanto ambiziosa e realistica. Pur rappresentando una quota minoritaria dell'importo totale delle risorse che l'iniziativa mira a mobilitare attraverso gli investimenti degli Stati membri e del settore privato, i 3,3 miliardi di EUR destinati all'iniziativa a titolo del bilancio dell'UE saranno essenziali per il suo successo. È pertanto deplorabile che la Commissione proponga di stanziare la maggior parte di questi fondi riducendo le risorse destinate a programmi di successo esistenti; esse sono appena sufficienti, in molti casi, a finanziare i progetti meritevoli.

Il relatore insiste pertanto sulla posizione consolidata del Parlamento secondo cui le dotazioni finanziarie dei programmi dell'UE esistenti non dovrebbero essere ridotte per finanziare nuove iniziative. Sebbene la scheda finanziaria legislativa non possa di per sé essere modificata, al fine di tradurre tale principio nel testo legislativo concreto, il relatore propone alcuni emendamenti sulla falsariga di quanto segue.

- Lo stanziamento di fondi nell'ambito di Orizzonte Europa (linea dell'impresa comune per i chip e CEI) potrebbe essere accettato, ma non dovrebbe andare a scapito delle attività esistenti. Si propone pertanto di ricostituire un importo equivalente ai fondi stanziati (800 milioni di EUR) a favore di tali linee dagli stanziamenti disimpegnati a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario.
- Le riassegnazioni da Orizzonte Europa o dal programma MCE al programma Europa digitale non possono essere accettate, in quanto comprometterebbero altre attività di ricerca e innovazione, che sono essenziali per la competitività dell'Unione e per le transizioni verde e digitale. Tali stanziamenti dovrebbero invece provenire da margini non assegnati o mobilitati attraverso gli strumenti speciali del QFP non tematici.
- L'aggiunta del nuovo obiettivo specifico 6 al programma Europa digitale non dovrebbe comportare una riduzione delle risorse per gli altri cinque obiettivi, che sono pertanto ripristinati al livello stabilito nell'atto di base.
- Si propone un aumento della dotazione finanziaria di Orizzonte Europa, pari agli 850 milioni di EUR che la Commissione intende riassegnare nell'ambito del programma. Ad eccezione dei succitati fondi stanziati, i fondi assegnati all'iniziativa per i chip nell'ambito di Orizzonte Europa dovrebbero essere aggiuntivi rispetto alla dotazione stabilita nell'atto di base.

Infine il relatore osserva che, qualora l'attuale QFP, nonostante le sue flessibilità intrinseche, non fosse in grado di finanziare adeguatamente un'iniziativa strategica così essenziale come la normativa sui chip, la soluzione non dovrebbe essere quella di ridurre le risorse disponibili per altre iniziative dell'UE di successo, ma piuttosto di tenere conto delle esigenze di finanziamento dell'iniziativa nella revisione intermedia del QFP.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Tale quadro persegue due obiettivi. Il primo obiettivo consiste nel garantire le condizioni necessarie per la competitività e la capacità di innovazione dell'Unione e garantire l'adeguamento dell'industria ai cambiamenti strutturali dovuti ai rapidi cicli di innovazione e alla necessità di sostenibilità. Il secondo obiettivo, distinto e complementare al primo, mira a migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme dell'Unione per aumentare la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori.

Emendamento

(3) Tale quadro persegue due obiettivi. Il primo obiettivo consiste nel garantire le condizioni necessarie per la competitività e la capacità di innovazione dell'Unione, ***sempre al fine di conseguire gli obiettivi della transizione verde***, e garantire l'adeguamento dell'industria ai cambiamenti strutturali dovuti ai rapidi cicli di innovazione e alla necessità di sostenibilità. Il secondo obiettivo, distinto e complementare al primo, mira a migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme dell'Unione per aumentare la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori.

Emendamento 2

**Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Poiché l'iniziativa per i chip è una nuova iniziativa, che non era prevista quando è stato stabilito il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027, il suo finanziamento non dovrebbe comportare una riduzione delle risorse finanziarie di altri programmi prioritari dell'Unione, quali Orizzonte Europa ed Europa digitale. L'importo delle risorse finanziarie destinate all'iniziativa per i chip dovrebbe essere prelevato dai margini non assegnati entro i massimali del QFP o mobilitato attraverso gli strumenti speciali non tematici del QFP, mentre l'assegnazione di fondi provenienti da altri programmi dovrebbe essere compensata integralmente con altri mezzi. La revisione intermedia del QFP dovrebbe dare la priorità alle esigenze di finanziamento dell'iniziativa per i chip, al

fine di garantire la stabilità, la coerenza, l'ambizione e il finanziamento a lungo termine dell'iniziativa.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (Orizzonte Europa)⁵¹ ha l'obiettivo di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca (SER) e di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione (R&I) per realizzare le priorità strategiche e gli impegni dell'Unione, che in ultima istanza mirano a promuovere la pace, i valori dell'Unione e il benessere dei suoi popoli. In quanto priorità fondamentale dell'Unione, le risorse finanziarie totali assegnate al programma quadro non dovrebbero essere ridotte; **la riduzione di tali risorse allo scopo di rafforzare la dotazione finanziaria del programma Europa digitale per contribuire all'iniziativa per i chip, dovrebbe essere compensata** da un'altra fonte. Di conseguenza, fatte salve le prerogative istituzionali del Parlamento europeo e del Consiglio, è opportuno mettere a disposizione di Orizzonte Europa, nel periodo 2023-2027, un importo di stanziamenti d'impegno equivalente **alla riduzione** risultante dall'inesecuzione totale o parziale di progetti appartenenti al programma attuale o al precedente, come previsto all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵² (il "regolamento finanziario"). Tale importo si aggiungerà all'importo di 0,5 miliardi di EUR (a prezzi 2018) già menzionato nella

Emendamento

(10) Il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (Orizzonte Europa)⁵¹ ha l'obiettivo di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca (SER) e di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione (R&I) per realizzare le priorità strategiche e gli impegni dell'Unione, che in ultima istanza mirano a promuovere la pace, i valori dell'Unione e il benessere dei suoi popoli. In quanto priorità fondamentale dell'Unione, le risorse finanziarie totali assegnate al programma quadro non dovrebbero essere ridotte. **Una quota specifica delle componenti di Orizzonte Europa sarà assegnata all'iniziativa per i chip. Tuttavia l'assegnazione di fondi a favore delle attività dell'iniziativa per i chip non dovrebbe pregiudicare le altre attività di R&I condotte nell'ambito di Orizzonte Europa, che sono essenziali per la competitività dell'Unione e per le transizioni verde e digitale. Quando le risorse finanziarie di Orizzonte Europa sono destinate a contribuire all'iniziativa per i chip, tali risorse dovrebbero essere integralmente compensate** da un'altra fonte. Di conseguenza, fatte salve le prerogative istituzionali del Parlamento europeo e del Consiglio, è opportuno mettere a disposizione di Orizzonte Europa, nel periodo 2023-2027, un importo di stanziamenti d'impegno equivalente **ai fondi stanziati**, risultante dall'inesecuzione

dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul riutilizzo dei fondi disimpegnati in relazione al programma di ricerca.

totale o parziale di progetti appartenenti al programma attuale o al precedente, come previsto all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹ (il "regolamento finanziario"). Tale importo si aggiungerà all'importo di 0,5 miliardi di EUR (a prezzi 2018) già menzionato nella dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul riutilizzo dei fondi disimpegnati in relazione al programma di ricerca.

⁵¹ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

⁵² Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁵¹ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

⁵² Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Al fine di dotare l'Unione delle capacità di ricerca e innovazione nel

Emendamento

(11) Al fine di dotare l'Unione delle capacità di ricerca e innovazione nel

settore della tecnologia dei semiconduttori, necessarie per mantenere i suoi investimenti nella ricerca e nell'industria al più alto livello e colmare l'attuale divario tra ricerca e sviluppo e fabbricazione, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero coordinare meglio i loro sforzi e coinvestire. Per conseguire tale obiettivo, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli obiettivi della duplice transizione verde e digitale. L'iniziativa dovrebbe, nella misura del possibile, integrare e massimizzare in tutte le sue componenti e le sue azioni i vantaggi dell'applicazione delle tecnologie dei semiconduttori in quanto potenti strumenti della transizione verso la sostenibilità che possono portare a nuovi prodotti e a un uso più efficiente, efficace, pulito e duraturo delle risorse, compresi l'energia e i materiali necessari per la produzione e l'uso nell'intero ciclo di vita dei semiconduttori.

settore della tecnologia dei semiconduttori, necessarie per mantenere i suoi investimenti nella ricerca e nell'industria al più alto livello e colmare l'attuale divario tra ricerca e sviluppo e fabbricazione, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero coordinare meglio i loro sforzi e coinvestire, ***perseguendo altresì l'obiettivo di rafforzare le capacità di ricerca degli Stati membri che non sono in grado di trarre vantaggio dalla produzione industriale di chip e dei loro componenti, affinché gli Stati membri possano beneficiare in egual misura di tali investimenti a lungo termine.*** Per conseguire tale obiettivo, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli obiettivi della duplice transizione verde e digitale. L'iniziativa dovrebbe, nella misura del possibile, integrare e massimizzare in tutte le sue componenti e le sue azioni i vantaggi dell'applicazione delle tecnologie dei semiconduttori in quanto potenti strumenti della transizione verso la sostenibilità che possono portare a nuovi prodotti e a un uso più efficiente, efficace, pulito e duraturo delle risorse, compresi l'energia e i materiali necessari per la produzione e l'uso nell'intero ciclo di vita dei semiconduttori.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Al fine di realizzare l'economia circolare e di rendere più resiliente la catena di approvvigionamento dell'Unione, l'iniziativa per i chip dovrebbe favorire gli investimenti nel riciclaggio di metalli e materiali rari per trasformare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in una risorsa.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Il sostegno fornito dall'iniziativa per i chip dovrebbe tenere conto dell'equilibrio geografico, in particolare perseguendo un'ampia copertura geografica in relazione alle linee pilota.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Considerata la loro importanza ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento e della creazione di un ecosistema resiliente dei semiconduttori, gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE **dovrebbero** essere considerati di interesse **pubblico**. Garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei semiconduttori è importante anche per la digitalizzazione che consente la transizione verde di molti altri settori. Per contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori nell'Unione, gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno e prevedere un sostegno amministrativo nell'ambito delle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni, **senza pregiudicare, se del caso, la competenza della Commissione** in materia di aiuti di Stato **di cui agli articoli 107 e 108 del trattato**. Gli Stati membri dovrebbero sostenere la costituzione di impianti di produzione integrata e di fonderie aperte dell'UE conformemente al

(25) Considerata la loro importanza ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento e della creazione di un ecosistema resiliente dei semiconduttori, gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE **potrebbero** essere considerati **fornitori di servizi** di interesse **generale**. Garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei semiconduttori è importante anche per la digitalizzazione che consente la transizione verde di molti altri settori. Per contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori nell'Unione, gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno e prevedere un sostegno amministrativo nell'ambito delle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni, **nella misura in cui tali regimi di sostegno siano compatibili con le norme applicabili** in materia di aiuti di Stato. Gli Stati membri dovrebbero sostenere la costituzione di impianti di produzione integrata e di fonderie aperte dell'UE conformemente al diritto dell'Unione.

diritto dell'Unione.

Motivazione

Provisions on state aid will directly affect the implementation of the Chips for Europe Initiative and its EU budget contribution. Exemptions from state aid rules should remain exceptional and be based on objective and precise criteria, applied in a non-discriminatory and proportionate manner. Otherwise, we run the risk of creating a subsidies race within the Union. In addition, the term "services of general interest" has a solid basis in EU competition law as well as the Treaties, whereas it is difficult to define any precise pan-EU "public" interest that is valid for all Member States. The direct reference to the Treaties is unprecedented and disproportionate.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Il mercato interno trarrebbe grande beneficio da norme comuni relative a chip verdi, affidabili e sicuri. I dispositivi intelligenti, i sistemi e le piattaforme di connettività futuri dovranno basarsi su componenti a semiconduttori avanzati e dovranno soddisfare requisiti ecologici, di affidabilità e di cibersecurity, che dipenderanno in larga misura dalle caratteristiche della tecnologia sottostante. A tal fine, l'Unione dovrebbe sviluppare procedure di certificazione di riferimento e imporre all'industria di sviluppare congiuntamente tali procedure per settori e tecnologie specifici con un impatto sociale potenzialmente elevato.

Emendamento

(27) Il mercato interno trarrebbe grande beneficio da norme comuni relative a chip verdi, affidabili e sicuri. I dispositivi intelligenti, i sistemi e le piattaforme di connettività futuri dovranno basarsi su componenti a semiconduttori avanzati e dovranno soddisfare requisiti ecologici, di affidabilità e di cibersecurity, che dipenderanno in larga misura dalle caratteristiche della tecnologia sottostante. A tal fine, l'Unione dovrebbe sviluppare procedure di certificazione di riferimento **volte a garantire lo sviluppo e l'attuazione di credenziali verdi e di cibersecurity in linea con le norme internazionali** e imporre all'industria di sviluppare congiuntamente tali procedure per settori e tecnologie specifici con un impatto sociale potenzialmente elevato. **La durata dei dispositivi, l'interoperabilità e la sostenibilità dell'infrastruttura sottostante sono prerequisiti fondamentali per garantire che i vantaggi in termini di efficienza non siano annullati da cicli di rinnovo brevi.**

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 45

Testo della Commissione

(45) Quando la fase di crisi è attivata **dovrebbero** essere individuate e attuate misure appropriate, efficaci e proporzionate, fatto salvo l'eventuale impegno internazionale continuo con i partner pertinenti al fine di attenuare la situazione di crisi in evoluzione. Se del caso, la Commissione **dovrebbe** chiedere informazioni alle imprese lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori. La Commissione dovrebbe inoltre avere la facoltà, **ove necessario e proporzionato**, di obbligare gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE ad accettare un ordine di produzione di prodotti di rilevanza per la crisi e a trattarlo con priorità, **e di agire in qualità di centrale di committenza su mandato degli Stati membri**. La Commissione potrebbe limitare le misure a determinati settori critici. Inoltre il consiglio europeo dei semiconduttori può fornire consulenza sulla necessità di introdurre un regime di controllo delle esportazioni a norma del regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁰. Il consiglio europeo dei semiconduttori può altresì valutare ulteriori misure appropriate ed efficaci e fornire consulenza al riguardo. Il ricorso a tutte queste misure di emergenza dovrebbe essere proporzionato e limitato a quanto necessario per affrontare le gravi perturbazioni in questione, nella misura in cui ciò sia nell'interesse dell'Unione. La Commissione dovrebbe informare regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate e alle relative motivazioni. La Commissione, previa consultazione del consiglio, può emanare ulteriori orientamenti sull'attuazione delle misure di emergenza e sul ricorso a tali

Emendamento

(45) Quando la fase di crisi è attivata **potrebbero** essere individuate e attuate misure appropriate, efficaci e proporzionate **che non vadano oltre quanto necessario per porre rimedio alla crisi immediata**, fatto salvo l'eventuale impegno internazionale continuo con i partner pertinenti al fine di attenuare la situazione di crisi in evoluzione. Se del caso, la Commissione **potrebbe** chiedere informazioni alle imprese lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori. La Commissione dovrebbe inoltre avere la facoltà **di agire in qualità di centrale di committenza su mandato degli Stati membri. In circostanze straordinarie, la Commissione dovrebbe avere la facoltà, quale misura di ultima istanza**, di obbligare gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE ad accettare un ordine di produzione di prodotti di rilevanza per la crisi e a trattarlo con priorità, **qualora ciò sia necessario e proporzionato per garantire il funzionamento di base di settori critici. Prima di adottare una decisione in tal senso, la Commissione dovrebbe consultare il consiglio europeo dei semiconduttori. La Commissione dovrebbe altresì consultare il consiglio europeo dei semiconduttori in merito alla proporzionalità di tutte le azioni di emergenza proposte e** potrebbe limitare le misure a determinati settori critici. Inoltre il consiglio europeo dei semiconduttori può fornire consulenza sulla necessità di introdurre un regime di controllo delle esportazioni a norma del regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁰. Il consiglio europeo dei semiconduttori può altresì valutare ulteriori misure appropriate ed efficaci e fornire

misure.

consulenza al riguardo. Il ricorso a tutte queste misure di emergenza dovrebbe essere proporzionato e limitato a quanto necessario per affrontare le gravi perturbazioni in questione, nella misura in cui ciò sia nell'interesse dell'Unione. La Commissione dovrebbe informare regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate e alle relative motivazioni. La Commissione, previa consultazione del consiglio, può emanare ulteriori orientamenti sull'attuazione delle misure di emergenza e sul ricorso a tali misure.

⁶⁰ Regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34).

⁶⁰ Regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34).

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

(48) Al fine di garantire che i settori critici possano continuare a operare in un periodo di crisi e ove necessario e proporzionato a tal fine, gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE potrebbero essere obbligate dalla Commissione ad accettare e a dare priorità agli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi. Tale obbligo può essere esteso anche agli impianti di fabbricazione di semiconduttori che hanno accettato tale possibilità nell'ambito della concessione del sostegno pubblico. La decisione in merito a un ordine classificato come prioritario dovrebbe essere adottata conformemente a tutti gli obblighi giuridici applicabili dell'Unione, tenendo conto delle circostanze del caso. L'obbligo classificato come prioritario dovrebbe prevalere su

Emendamento

(48) Al fine di garantire che i settori critici possano continuare a operare in un periodo di crisi e ove necessario e proporzionato a tal fine, gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE potrebbero essere obbligate dalla Commissione ad accettare e a dare priorità agli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi. Tale obbligo può essere esteso anche agli impianti di fabbricazione di semiconduttori che hanno accettato tale possibilità nell'ambito della concessione del sostegno pubblico. La decisione in merito a un ordine classificato come prioritario dovrebbe essere adottata conformemente a tutti gli obblighi giuridici applicabili dell'Unione, tenendo conto delle circostanze del caso. L'obbligo classificato come prioritario dovrebbe prevalere su

qualsiasi obbligo di esecuzione di diritto privato o pubblico, tenendo conto delle finalità legittime delle imprese e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione. Le imprese possono essere soggette a sanzioni se non rispettano l'obbligo relativo agli ordini classificati come prioritari.

qualsiasi obbligo di esecuzione di diritto privato o pubblico, tenendo conto delle finalità legittime delle imprese e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione. Le imprese possono essere soggette a sanzioni se non rispettano l'obbligo relativo agli ordini classificati come prioritari. ***Gli ordini classificati come prioritari dovrebbero essere utilizzati quale misura di ultima istanza e solo al fine di garantire il funzionamento di base di tutti o di determinati settori critici, ossia il livello minimo di produzione necessaria.***

Motivazione

Gli ordini classificati come prioritari, ove giustificati, non dovrebbero essere utilizzati per il normale svolgimento delle attività dei settori critici. Dovrebbero essere utilizzati solo quale misura di ultima istanza per garantire le operazioni di base o un livello minimo di produzione necessaria. Ciò garantisce che gli investimenti e i contributi di bilancio dell'UE siano funzionali allo scopo previsto.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(52 bis) Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe valutare costantemente gli ordini classificati come prioritari, prestando un'attenzione particolare ai loro effetti su tutti i settori economici e sugli Stati membri. Qualora stabilisca che le decisioni sono sproporzionate o controproducenti, il consiglio europeo dei semiconduttori può raccomandare alla Commissione di limitarne l'ambito di applicazione o di abrogarle integralmente.

Motivazione

Al fine di garantire una buona governance, l'uso efficiente delle risorse dell'UE e la proporzionalità degli effetti distorsivi del mercato, è opportuno che gli Stati membri valutino

costantemente gli ordini classificati come prioritari. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe altresì avere il diritto esplicito di proporre la limitazione o la sospensione di un ordine classificato come prioritario dopo l'adozione della decisione corrispondente.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 55

Testo della Commissione

(55) Al fine di favorire un'attuazione agevole, efficace e armonizzata del presente regolamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni, è opportuno istituire il consiglio europeo dei semiconduttori. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe fornire alla Commissione consulenza e assistenza su questioni specifiche. Il consiglio dovrebbe in particolare: fornire consulenza sull'iniziativa "Chip per l'Europa" al comitato delle autorità pubbliche dell'impresa comune "Chip"; scambiando informazioni sul funzionamento degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell'UE; discutere e preparare l'individuazione di settori e tecnologie specifici con un impatto sociale potenzialmente elevato e una conseguente importanza per la sicurezza, per i quali è necessaria una certificazione di prodotti affidabili; nonché affrontare il coordinamento del monitoraggio e la risposta alle crisi. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe inoltre garantire l'applicazione coerente del presente regolamento, agevolare la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni sulle questioni relative al presente regolamento. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe sostenere la Commissione nella cooperazione internazionale, in linea con gli obblighi internazionali, anche per quanto riguarda la raccolta di informazioni e la valutazione delle crisi. Dovrebbe inoltre coordinarsi, cooperare e scambiare informazioni con

Emendamento

(55) Al fine di favorire un'attuazione agevole, efficace e armonizzata del presente regolamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni, è opportuno istituire il consiglio europeo dei semiconduttori. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe fornire alla Commissione consulenza e assistenza su questioni specifiche. Il consiglio dovrebbe in particolare: fornire consulenza sull'iniziativa "Chip per l'Europa" al comitato delle autorità pubbliche dell'impresa comune "Chip"; scambiando informazioni sul funzionamento degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell'UE; discutere e preparare l'individuazione di settori e tecnologie specifici con un impatto sociale potenzialmente elevato e una conseguente importanza per la sicurezza, per i quali è necessaria una certificazione di prodotti affidabili; nonché affrontare il coordinamento del monitoraggio e la risposta alle crisi. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe inoltre garantire l'applicazione coerente del presente regolamento, agevolare la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni sulle questioni relative al presente regolamento. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe sostenere la Commissione nella cooperazione internazionale, in linea con gli obblighi internazionali, anche per quanto riguarda la raccolta di informazioni e la valutazione delle crisi. Dovrebbe inoltre coordinarsi, cooperare e scambiare informazioni con

altre strutture dell'Unione di risposta e preparazione alle crisi, al fine di garantire un approccio coerente e coordinato dell'Unione per quanto riguarda le misure di risposta e preparazione alle crisi in caso di crisi dei semiconduttori.

altre strutture dell'Unione di risposta e preparazione alle crisi, al fine di garantire un approccio coerente e coordinato dell'Unione per quanto riguarda le misure di risposta e preparazione alle crisi in caso di crisi dei semiconduttori. ***Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe cooperare strettamente con la Commissione per individuare servizi, sistemi e prodotti critici specifici nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori e, conformemente all'articolo 19 della direttiva [proposta NIS 2], consultare la Commissione al fine di eseguire una valutazione coordinata dei rischi per la sicurezza della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, con l'obiettivo di migliorarne la resilienza e di rafforzare la sicurezza integrata delle componenti lungo tale catena, e consentire il conseguimento degli obiettivi strategici per creare un ecosistema dei semiconduttori sicuro e solido nell'Unione.***

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri designano i centri di competenza candidati conformemente alle loro procedure e strutture amministrative e istituzionali nazionali mediante una procedura aperta e competitiva. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, la procedura per istituire centri di competenza, compresi i criteri di selezione, e ulteriori compiti e funzioni dei centri per quanto riguarda l'attuazione delle azioni nell'ambito dell'iniziativa, la procedura per istituire la rete e adottare decisioni sulla selezione dei soggetti che costituiscono la rete. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33,

Emendamento

3. Gli Stati membri designano i centri di competenza candidati conformemente alle loro procedure e strutture amministrative e istituzionali nazionali mediante una procedura aperta e competitiva. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, la procedura per istituire centri di competenza, compresi i criteri di selezione, e ulteriori compiti e funzioni dei centri per quanto riguarda l'attuazione delle azioni nell'ambito dell'iniziativa, la procedura per istituire la rete e adottare decisioni sulla selezione dei soggetti che costituiscono la rete, ***tenendo conto della necessità di assicurare la rappresentazione dell'intera catena del***

paragrafo 2.

valore dei semiconduttori dell'Unione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La rete gode di una autonomia generale sostanziale per definire la propria organizzazione e composizione, nonché i suoi metodi di lavoro. Tuttavia l'organizzazione, la composizione e i metodi di lavoro della rete sono conformi e contribuiscono ai fini e agli obiettivi del presente regolamento e dell'iniziativa.

Emendamento

4. La rete gode di una autonomia generale sostanziale per definire la propria organizzazione e composizione, nonché i suoi metodi di lavoro. Tuttavia l'organizzazione, la composizione e i metodi di lavoro della rete ***rappresentano l'intera catena del valore dei semiconduttori dell'Unione, dai materiali alla progettazione dei chip, e*** sono conformi e contribuiscono ai fini e agli obiettivi del presente regolamento e dell'iniziativa. ***La rete evita la frammentazione delle attività e la duplicazione degli sforzi.***

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione

Interesse pubblico e sostegno pubblico

Emendamento

Sostegno pubblico

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Si ***ritiene*** che gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE contribuiscano alla sicurezza

Emendamento

1. Si ***può ritenere*** che gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE contribuiscano alla sicurezza

dell'approvvigionamento di semiconduttori nell'Unione e **sono** pertanto **ritenuti** di interesse **pubblico**.

dell'approvvigionamento di semiconduttori nell'Unione e pertanto **forniscano servizi** di interesse **generale**.

Motivazione

Le disposizioni sugli aiuti di Stato avranno un'influenza diretta sull'attuazione dell'iniziativa per i chip e sul suo contributo al bilancio dell'UE. Le esenzioni dalle norme sugli aiuti di Stato dovrebbero rimanere eccezionali e basarsi su criteri oggettivi e precisi, applicati in modo non discriminatorio e proporzionato. I servizi di interesse generale trovano una solida base nel diritto dell'UE in materia di concorrenza nonché nei trattati, mentre "l'interesse pubblico" presenta una base giuridica dubbia. È altresì difficile definire un preciso interesse "pubblico" paneuropeo condiviso da tutti gli Stati membri.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE**, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione, gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno e fornire supporto amministrativo agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE a norma dell'articolo 14.

Emendamento

2. Al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione, gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno, **nella misura in cui siano compatibili con le norme applicabili in materia di aiuti di Stato**, e fornire supporto amministrativo agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE a norma dell'articolo 14.

Motivazione

L'inclusione di un riferimento diretto al divieto agli aiuti di Stato nei trattati è senza precedenti e sproporzionata. Al fine di tutelare l'uso efficace dei fondi pubblici e dell'UE e l'integrità del mercato unico, gli aiuti di Stato dovrebbero essere concessi solo in circostanze eccezionali e conformemente alla legislazione applicabile.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nel caso in cui da una valutazione

Emendamento

2. Nel caso in cui da una valutazione

della Commissione emergano prove concrete, gravi e attendibili relative a una crisi dei semiconduttori, la Commissione può attivare la fase di crisi tramite atti di esecuzione conformemente all'articolo 33, paragrafo 2. La durata dell'attivazione è specificata nell'atto di esecuzione.

Qualora, in considerazione della portata e della gravità della crisi dei semiconduttori, ciò sia reso necessario da imperativi motivi di urgenza, agli atti di esecuzione adottati ai sensi del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

della Commissione emergano prove concrete, gravi e attendibili relative a una crisi dei semiconduttori, la Commissione può attivare la fase di crisi tramite atti di esecuzione conformemente all'articolo 33, paragrafo 2. La durata dell'attivazione è specificata nell'atto di esecuzione.

Motivazione

Per garantire una buona governance e un uso prudente delle risorse dell'UE, pur tenendo conto delle potenti misure in caso di crisi di cui agli articoli da 20 a 22, nel caso degli atti di esecuzione è opportuno ricorrere alla procedura d'esame ordinaria e completa. Una procedura d'urgenza sarebbe inoltre incoerente con l'obbligo secondo cui qualsiasi valutazione delle crisi e le azioni successive dovrebbero fondarsi su "prove concrete, gravi e attendibili".

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se la fase di crisi è attivata e, se del caso, al fine di affrontare la crisi dei semiconduttori nell'Unione, la Commissione **adotta** la misura di cui all'articolo 20 alle condizioni ivi stabilite. La Commissione può inoltre adottare le misure previste all'articolo 21 e/o all'articolo 22 alle condizioni ivi stabilite.

Emendamento

1. Se la fase di crisi è attivata e, se del caso, al fine di affrontare la crisi dei semiconduttori nell'Unione, la Commissione **può adottare** la misura di cui all'articolo 20 alle condizioni ivi stabilite. La Commissione può inoltre adottare le misure previste all'articolo 21 e/o all'articolo 22 alle condizioni ivi stabilite.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Previa consultazione del** consiglio europeo dei semiconduttori, **la Commissione** può limitare le misure di cui agli articoli 21 e 22 a taluni settori critici il cui funzionamento è perturbato o rischia di essere perturbato a causa della crisi dei semiconduttori.

Emendamento

2. **La Commissione consulta il** consiglio europeo dei semiconduttori **in merito alla proporzionalità delle azioni proposte e** può limitare le misure di cui agli articoli 21 e 22 a taluni settori critici il cui funzionamento è perturbato o rischia di essere perturbato a causa della crisi dei semiconduttori.

Motivazione

Per garantire una buona governance e un uso prudente delle risorse dell'UE, una volta attivata la fase di crisi, è opportuno che la Commissione consulti il consiglio europeo dei semiconduttori in merito alle misure che intende adottare, al fine di valutare se le azioni proposte sono proporzionate.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il ricorso alle misure di cui al paragrafo 1 è proporzionato e limitato a quanto necessario per far fronte a gravi perturbazioni delle funzioni vitali della società o delle attività economiche nell'Unione **e deve** essere nel migliore interesse dell'Unione. Il ricorso a tali misure evita di imporre oneri amministrativi sproporzionati alle PMI.

Emendamento

4. Il ricorso alle misure di cui al paragrafo 1 è proporzionato e limitato a quanto necessario per far fronte a gravi perturbazioni delle funzioni vitali della società o delle attività economiche nell'Unione. **Le misure devono** essere nel migliore interesse dell'Unione **e non favoriscono in modo sproporzionato uno o più Stati membri**. Il ricorso a tali misure evita di imporre oneri amministrativi sproporzionati alle PMI.

Motivazione

La fase di crisi può essere approvata con voto a maggioranza qualificata in Consiglio. Dobbiamo assicurarci che le misure adottate non rischino di perturbare in modo sproporzionato i settori economici degli Stati membri che considerano rischioso procedere con misure di emergenza.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, **chiede** alle organizzazioni rappresentative delle imprese o, se necessario, alle singole imprese che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori di informare la Commissione in merito alle loro potenzialità e capacità produttive e alle perturbazioni primarie in corso, e di fornire altri dati esistenti necessari per valutare la natura della crisi dei semiconduttori o per individuare e valutare potenziali misure di mitigazione o di emergenza a livello nazionale o dell'Unione.

Emendamento

1. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, **può chiedere** alle organizzazioni rappresentative delle imprese o, se necessario, alle singole imprese che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori di informare la Commissione in merito alle loro potenzialità e capacità produttive e alle perturbazioni primarie in corso, e di fornire altri dati esistenti necessari per valutare la natura della crisi dei semiconduttori o per individuare e valutare potenziali misure di mitigazione o di emergenza a livello nazionale o dell'Unione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ove necessario e proporzionato per garantire il funzionamento di tutti o di alcuni settori critici, la Commissione può imporre agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE di accettare e dare priorità a un ordine di prodotti di rilevanza per la crisi ("ordine classificato come prioritario"). ***L'obbligo prevale su qualsiasi obbligo di esecuzione di diritto privato o pubblico.***

Emendamento

1. ***In circostanze straordinarie***, ove necessario e proporzionato per garantire il funzionamento ***di base*** di tutti o di alcuni settori critici, la Commissione può imporre agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE di accettare e dare priorità a un ordine di prodotti di rilevanza per la crisi ("ordine classificato come prioritario").

Motivazione

Per garantire un uso prudente ed efficace delle risorse dell'UE, gli ordini classificati come prioritari dovrebbero essere utilizzati solo in ultima istanza, quando non è possibile alleviare le crisi con altri mezzi. È opportuno altresì chiarire che la suddetta misura eccezionale dovrebbe garantire solo il funzionamento di base dei settori applicabili, non il normale svolgimento delle attività. Inoltre l'esenzione generale da qualsiasi altro obbligo giuridico di diritto privato o pubblico non è giuridicamente certa e dovrebbe essere soppressa. Dobbiamo

garantire misure di salvaguardia di ampio respiro, in modo che gli ordini classificati come prioritari siano utilizzati in modo proporzionato e prudente.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Quando un'impresa di semiconduttori stabilita nell'Unione è soggetta a una misura di un paese terzo relativa agli ordini classificati come prioritari, ne informa la Commissione. Qualora tale obbligo abbia effetti significativi sul funzionamento di determinati settori critici, la Commissione può obbligare tale impresa ad accettare e dare priorità agli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi in linea con i paragrafi 4, 5 e 6.

Emendamento

3. Quando un'impresa di semiconduttori stabilita nell'Unione è soggetta a una misura di un paese terzo relativa agli ordini classificati come prioritari, ne informa la Commissione. Qualora tale obbligo abbia effetti significativi sul funzionamento di determinati settori critici, la Commissione può obbligare tale impresa, ***ove necessario, proporzionato e come misura di ultima istanza***, ad accettare e dare priorità agli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi in linea con i paragrafi 4, 5 e 6.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono emanati dalla Commissione mediante decisione. La decisione è adottata conformemente a tutti gli obblighi giuridici applicabili dell'Unione, tenendo conto delle circostanze del caso, compresi i principi di necessità e proporzionalità. La decisione tiene conto, in particolare, delle finalità legittime dell'impresa interessata e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza produttiva. Nella sua decisione, la Commissione indica la base giuridica dell'ordine classificato come prioritario, fissa il termine entro il quale l'ordine deve essere eseguito e, se del caso,

Emendamento

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono emanati dalla Commissione mediante decisione. ***Prima di adottare la decisione, la Commissione consulta il consiglio europeo dei semiconduttori, il quale può fornirle consulenza in merito alla necessità e alla proporzionalità della decisione.*** La decisione è adottata conformemente a tutti gli obblighi giuridici applicabili dell'Unione, tenendo conto ***della consulenza del consiglio europeo dei semiconduttori e*** delle circostanze del caso, compresi i principi di necessità e proporzionalità. La decisione tiene conto, in particolare, delle finalità legittime

specifica il prodotto e la quantità, nonché le sanzioni di cui all'articolo 28 in caso di inosservanza dell'obbligo. L'ordine classificato come prioritario è effettuato a un prezzo equo e ragionevole.

dell'impresa interessata e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza produttiva. Nella sua decisione, la Commissione indica la base giuridica dell'ordine classificato come prioritario, fissa il termine entro il quale l'ordine deve essere eseguito e, se del caso, specifica il prodotto e la quantità, nonché le sanzioni di cui all'articolo 28 in caso di inosservanza dell'obbligo. L'ordine classificato come prioritario è effettuato a un prezzo equo e ragionevole.

Motivazione

Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe essere consultato prima che la Commissione emani qualsiasi decisione. Questo serve per garantire che le risorse dell'UE siano usate in modo efficace e che un ordine classificato come prioritario sia necessario e proporzionato. Tali misure di salvaguardia sono importanti per garantire la corretta attuazione della proposta.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il consiglio europeo dei semiconduttori valuta costantemente l'adeguatezza e l'efficacia delle decisioni adottate a norma del presente articolo e fornisce consulenza alla Commissione al riguardo. Il consiglio europeo dei semiconduttori può raccomandare alla Commissione di limitare l'ambito di applicazione delle decisioni adottate o di abrogarle integralmente.

Motivazione

Gli ordini classificati come prioritari dovrebbero essere valutati costantemente considerandone gli effetti su tutti i settori economici e sugli Stati membri. Qualora il consiglio ritenga che le decisioni emanate siano sproporzionate o controproducenti, può raccomandare alla Commissione di limitarne l'ambito di applicazione o di sospenderle integralmente.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Tutte le attività di appalto congiunto e i relativi contratti di acquisto sono condotti con un elevato grado di trasparenza. La Corte dei conti europea ha pieno accesso a tutti i documenti e tutte le comunicazioni pertinenti per svolgere un accurato controllo annuale dei contratti sottoscritti e degli investimenti pubblici.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (UE) 2021/694 Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Programma per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è di **8 638 000 000** EUR a prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Programma per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è di **9 238 000 000** EUR a prezzi correnti.

(Da esaminare congiuntamente agli emendamenti all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/694)

Motivazione

In quanto nuova iniziativa dell'UE altamente strategica, l'iniziativa "Chip per l'Europa" necessita di nuove risorse finanziarie. L'assegnazione di 1,65 miliardi di EUR a favore della normativa sui chip nell'ambito del programma Europa digitale (obiettivo specifico 6) non dovrebbe comportare una riduzione della dotazione finanziaria degli altri cinque obiettivi specifici.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2021/694

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

soppresso

2 076 914 000 EUR per l'obiettivo specifico 1 – Calcolo ad alte prestazioni;

1 841 956 000 EUR per l'obiettivo specifico 2 – Intelligenza artificiale;

1 529 566 000 EUR per l'obiettivo specifico 3 – Cibersicurezza e fiducia;

517 347 000 EUR per l'obiettivo specifico 4 – Competenze digitali avanzate;

1 022 217 000 EUR per l'obiettivo specifico 5 – Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità;

1 650 000 000 miliardi di EUR per l'obiettivo specifico 6 – Semiconduttori.";

(Da esaminare congiuntamente agli altri emendamenti all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/694)

Motivazione

La soppressione ripristina l'assegnazione dei fondi ai primi cinque obiettivi specifici del programma Europa digitale come stabilito nell'atto di base del programma. La dotazione di 1,65 miliardi di EUR destinata alla normativa sui chip (obiettivo specifico 6) dovrebbe aggiungersi ai finanziamenti a favore degli obiettivi esistenti.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2021/694

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera f (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *all'articolo 9, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:*

"f) *"f) 1 650 000 000 EUR per l'obiettivo specifico 6 – Semiconduttori.";*

(Da esaminare congiuntamente agli altri emendamenti all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/694)

Motivazione

La dotazione di 1,65 miliardi di EUR a favore della normativa sui chip nell'ambito del programma Europa digitale (obiettivo specifico 6) dovrebbe aggiungersi alla dotazione finanziaria del programma senza ridurre le risorse a favore degli altri cinque obiettivi specifici.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 34 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2021/695

Articolo 12

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 34 bis

Modifiche al regolamento (UE) 2021/695 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013

1. L'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/695 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è fissata a **86 123 000 000** EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per l'EIT e a 7 953 000 000 EUR a prezzi

"1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è fissata a **86 973 000 000** EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per l'EIT e a 7 953 000 000 EUR a prezzi

correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).

iv) **13 462 000 000** EUR per il polo tematico "Digitale, industria e spazio";

correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).";

b) al paragrafo 2, lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:

"iv) **14 312 000 000** EUR per il polo tematico "Digitale, industria e spazio";

Motivazione

La dotazione finanziaria di Orizzonte Europa è modificata per rendere esplicito che gli 850 milioni di EUR da utilizzare per l'impresa comune "Chip" si aggiungono alla dotazione finanziaria iniziale del programma. L'assegnazione al polo tematico "Digitale, industria e spazio" è solo indicativa. L'importo corrisponde all'importo che la Commissione propone di riassegnare dai poli tematici "Sicurezza civile per la società", "Digitale, industria e spazio" e "Clima, energia e mobilità".

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione di un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip)
Riferimenti	COM(2022)0046 – C9-0039/2022 – 2022/0032(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 7.3.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 7.3.2022
Relatore(trice) per parere Nomina	Karlo Ressler 11.3.2022
Esame in commissione	31.8.2022
Approvazione	17.11.2022
Esito della votazione finale	+: 30 -: 0 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Pietro Bartolo, Robert Biedroń, Olivier Chastel, Andor Deli, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Joachim Kuhs, Pierre Larrourou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Ušakovs, Rainer Wieland
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Damian Boeselager, Ilan De Basso, Jens Geier, Henrike Hahn, Martin Hojsik, Younous Omarjee, Eva Maria Poptcheva, Petri Sarvamaa
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Clara Aguilera, Krzysztof Hetman, Marlene Mortler, Barbara Thaler

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

30	+
ECR	Bogdan Rzońca
ID	Valentino Grant
NI	Andor Deli
PPE	Krzysztof Hetman, Janusz Lewandowski, Marlene Mortler, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Karlo Ressler, Petri Sarvamaa, Barbara Thaler, Rainer Wieland
RENEW	Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Eva Maria Poptcheva
S&D	Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Robert Biedroń, Ilan De Basso, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Pierre Larrourou, Margarida Marques, Nils Ušakovs
THE LEFT	Younous Omarjee
VERTS/ALE	Damian Boeselager, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

0	-

1	0
ID	Joachim Kuhs

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti